

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1425)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 27 gennaio 1961 (V. Stampato n. 2695)

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCIELBA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

e col Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 2 FEBBRAIO 1961

Norme intese a snellire la procedura per l'assunzione di mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci dei comuni e delle provincie

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'autorizzazione ad assumere mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci dei comuni e delle provincie, a' sensi delle vigenti disposizioni di legge, viene concessa con decreto del Ministro per l'interno, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale.

Per i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, che non siano capoluogo di provincia, l'autorizzazione di cui al comma pre-

cedente viene concessa con decreto del Ministro per l'interno, su proposta della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 2.

Per i mutui di cui all'articolo precedente, la garanzia dello Stato, nei casi previsti dalla legge, viene concessa con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 3.

In base al decreto di cui all'articolo 1, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Uffi-*

ziale della Repubblica, la Cassa depositi e prestiti può disporre, contestualmente al provvedimento di concessione del mutuo, la somministrazione fino ai due terzi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti, assumendo i poteri del Consiglio di amministrazione, può deliberare e concedere i mutui di cui al comma precedente, purchè il loro importo autorizzato non superi le lire 30.000.000. I provvedimenti così adottati saranno comunicati al Consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla emissione di essi.

Con la domanda di somministrazione, i comuni e le provincie interessati possono chiedere che la tassa di concessione governativa, dovuta sul provvedimento di concessione del mutuo, sia trattenuta sull'importo della erogazione e versata dalla Cassa depositi e prestiti alla competente Amministrazione finanziaria.

Art. 4.

Nei casi previsti dall'articolo 3, è fatto obbligo agli enti mutuatari, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta concessione del mutuo, di costituire la prescritta garanzia e di promuoverne la concessione da parte dello Stato, nei casi previsti dalla legge.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai mutui già autorizzati e per i quali non sia stato ancora perfezionato il relativo contratto.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.